

PRIME OSSERVAZIONI SULL'IRRETROATTIVITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Paolo Miele *

SOMMARIO: 1.- Introduzione; 2.- Sulle ragioni dell'introduzione di un limite quantitativo alla responsabilità dei sindaci; 3.- Mantenimento del vincolo di solidarietà nella responsabilità dei sindaci.; 4.- La rilevanza del dolo e della colpa grave ai fini dell'imputazione della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 cod. civ.; 5.- L'irretroattività dell'art. 2407 comma secondo, cod. civ.; 6.- Il novellato comma quarto dell'art. 2407 cod. civ.; 7.- Profili Concorsuali e Autonomia dell'Azione di Responsabilità; 8.- Prime Conclusioni.

ABSTRACT: Il presente contributo analizza la recente riforma della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 cod. civ. (L. 35/2025), la quale introduce una limitazione del *quantum* risarcitorio parametrata a un multiplo del compenso annuo, con la sola esclusione delle condotte dolose. Dopo una preliminare ricognizione del contesto sistematico e una breve indagine comparatistica a livello europeo e internazionale, lo studio si focalizza sull'impatto applicativo della novella. Il nucleo centrale della trattazione indaga l'ordinanza della Corte di Cassazione 22 gennaio 2026 n. 1392, che fissa il principio della rigorosa irretroattività del nuovo limite di responsabilità. L'analisi evidenzia come la Suprema Corte neghi l'applicabilità della norma ai giudizi in corso per fatti pregressi, qualificando la limitazione non come regola meramente procedimentale, bensì come un intervento che incide direttamente su diritti sostanziali al risarcimento già maturati e cristallizzati al momento dell'evento lesivo. In conclusione, lo scritto esamina le criticità ermeneutiche connesse al nuovo *dies a quo* della prescrizione quinquennale (art. 2407, comma 4, cod. civ.).

This paper examines the recent reform of statutory auditors' liability under Article 2407 of the Italian Civil Code (Law No. 35/2025), which caps compensation liability at a multiple of the annual fee, excepting cases of intentional misconduct. Following a preliminary overview of the systematic context and a brief comparative analysis at the European and international levels, the study focuses on the practical impact of the amendment. The core of the discussion investigates the Italian Supreme Court Ordinance of 22 gennaio 2026 n. 1392, which establishes the strict non-retroactivity principle for the new liability

* Dottore in Scienze Giuridiche.

cap. The analysis highlights how the Supreme Court denies the application of the rule to pending proceedings concerning prior events, classifying the limitation not merely as a procedural rule, but as an intervention directly affecting substantive rights to damages already crystallized at the time of the injurious event. Finally, the paper addresses the interpretative issues related to the new dies a quo for the five-year statute of limitations (Art. 2407, para. 4, Civil Code).

KEYWORDS: Statutory auditors' liability; Non-retroactivity principle; Limitation period

1.- Introduzione

L'avvento del Codice della crisi ha determinato una significativa estensione dei doveri dei sindaci, delineando un sistema organico nel quale essi sono chiamati a svolgere un'attività costante di verifica dello stato della società e del suo assetto organizzativo. Parallelamente, al fine di colmare la sproporzione tra i poteri effettivi dei sindaci, i compensi percepiti e il rischio assunto, il secondo comma dell'art. 2407 cod. civ. è stato riformato dalla legge 14 marzo 2025 n. 35.

L'articolo di riferimento sanciva, nella precedente formulazione, che i sindaci dovessero rispondere in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, qualora il danno non si fosse prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. L'assenza di un limite risarcitorio espose i professionisti al rischio di condanne solidali con gli amministratori (spesso nell'ordine delle decine di milioni di euro) a fronte di onorari di poche migliaia di euro. Ciò ha causato un progressivo disincentivo per i professionisti più qualificati ad assumere tali incarichi, a discapito della reale efficienza dell'impresa¹. Da ultimo, la possibilità per i membri del collegio di attivare, una volta pagato l'intero risarcimento del danno, il regresso nei confronti degli amministratori, sembrerebbe alquanto illusoria, perché questi ultimi il più delle volte potrebbero risultare incapienti².

Le ragioni della novella affondano le radici anche in esigenze pragmatiche di natura assicurativa e concorsuale. Difatti, a fronte di amministratori autori di *mala gestio* e frequentemente sprovvisti di patrimoni capienti, le azioni risarcitorie erano dirette soprattutto contro i sindaci, con l'obiettivo di rivalersi sui patrimoni personali dei professionisti, economicamente più solvibili, e sulle assicurazioni. Tutto ciò, nel tempo, ha comportato l'aumento esponenziale dei costi delle polizze per responsabilità civile professionale e la ritrosia delle compagnie a coprire rischi imponderabili, rendendo di fatto la carica di sindaco un onere insostenibile.

¹ L. MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, in *Responsabilità Civile e Previdenza* 6 (2024), p. 2058.

² Nello stesso senso, *ivi*, p. 2059.

Opinioni

Per porre rimedio a tali criticità, il nuovo comma dell'art. 2407 cod. civ. ha introdotto un meccanismo di limitazione quantitativa della responsabilità. La norma stabilisce infatti che, al di fuori dei casi in cui abbiano agito con dolo, i sindaci rispondano dei danni nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito. Tale tetto risarcitorio è modulato dal legislatore secondo scaglioni inversamente proporzionali all'ammontare dell'onorario, predeterminando, così, il rischio economico in base al valore oggettivo dell'incarico.

2.- *Sulle ragioni dell'introduzione di un limite quantitativo alla responsabilità dei sindaci*
Il risultato normativo di tale novellato articolo presenta aspetti molto innovativi rispetto ai principi generali dell'ordinamento civile e societario italiano, in cui le limitazioni quantitative del risarcimento sono rarissime e applicate in contesti radicalmente diversi³, nonché rispetto al quadro giuridico europeo ed internazionale.

Non v'è chi non avverta l'impressione che il progetto riformatore prenda le mosse da una sovrapposizione tra le norme di responsabilità previste a livello internazionale per i soggetti esterni, quali i revisori contabili, e quelle applicabili ai sindaci, organo di controllo interno alla società. Difatti, il legislatore ha legiferato in presenza di un "fraitendimento comparatistico"⁴ traendo spunto a livello europeo da vari ordinamenti, tra questi Germania, Polonia e Belgio, al fine di introdurre una responsabilità limitata e parziaria nei confronti dei sindaci. Tuttavia, in questi ordinamenti gli Stati membri e la raccomandazione dell'Unione Europea del 2008⁵ prevedono una limitazione di responsabilità per i *revisori legali*, mentre gli organi di controllo interno restano soggetti a un regime di responsabilità illimitata e rigorosamente solidale. Difatti, in Germania, ad esempio, per il consiglio di sorveglianza non vi sono limitazioni di responsabilità e la solidarietà è sancita espressamente dalla legge. A seguito dello scandalo finanziario *Wirecard*⁶, il legislatore tedesco

³ B. INZITARI, *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 cod. civ. ed obblighi di segnalazione nel Codice della crisi*, in *Il Diritto degli Affari*, p. 3 nt. 3 per una comparazione nella responsabilità dell'albergatore per le cose portate nei locali dell'albergo, per cui il limite del risarcimento del danno, che il creditore può richiedere è fissato nell'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'albergo in giornata, art. 1783, comma 3, cod. civ. dove esiste una logica correlazione tra il valore della prestazione e il rischio assunto. Nel caso dei sindaci, tale correlazione è inesistente: il compenso non riflette l'intensità dell'impegno richiesto, che può variare drasticamente a seconda della complessità organizzativa e delle eventuali fasi di crisi o *mala gestio* che la società attraversa.

⁴ F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale* 2 (2025), p. 644.

⁵ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, in *Diritto della Crisi* (www.dirittodellacrisi.it), 23 giugno 2025. Con riferimento al quadro comunitario e alla Raccomandazione UE del 5 giugno 2008, si veda *ivi*, p. 4, ove si evidenzia come l'auspicata limitazione della responsabilità fosse originariamente calibrata sull'esigenza di non opprimere il mercato dei revisori (dominato dalle c.d. *big four*) e non sulle specificità della funzione sindacale.

⁶ *Ibid.*, in un'analisi comparatistica nonché critica, l'Autore osserva come in Germania – a seguito dello scandalo *Wirecard* – la disciplina FISG, § 323 HGB sia andata verso un netto inasprimento della responsabilità dei revisori. Parimenti, negli Stati Uniti la limitazione parziaria è bilanciata dall'istituto dei *punitive damages*, mentre nel Regno Unito le clausole di limitazione sono soggette a un rigoroso vaglio giudiziale di *fairness and reasonableness*.

è intervenuto inasprendo severamente i limiti di responsabilità per i revisori, che sono fissi e variano esclusivamente in base alla natura pubblica o privata della società revisionata e al grado di colpa, prescindendo totalmente dal compenso percepito.

Inoltre, gli altri ordinamenti internazionali non offrono un reale supporto all'introduzione di un tetto massimo legato al compenso. Negli Stati Uniti, pur essendovi un regime di responsabilità parziaria, i tribunali possono condannare i controllori a risarcimenti ben superiori al danno effettivo tramite l'istituto dei *punitive damages*. Mentre, nel Regno Unito, gli accordi di limitazione della responsabilità sono sottoposti a un rigoroso vaglio giudiziale di ragionevolezza ed equità (*fairness and reasonableness*)⁷.

3.- *Mantenimento del vincolo di solidarietà nella responsabilità dei sindaci*

Sotto alcuni aspetti la scelta del legislatore di transitare da un regime di responsabilità solidale a uno di responsabilità parziaria potrebbe essere piuttosto problematica. La funzione primaria della responsabilità civile è quella riparatoria, volta a garantire al danneggiato il ristoro integrale del pregiudizio subito. Dunque, la mera cancellazione della parola "solidarietà" dal testo dell'art. 2407 cod. civ. non equivale all'introduzione di una responsabilità parziaria.

Già a livello costituzionale gli interessi di creditori, soci e investitori trovano tutela nell'art. 47⁸ della Costituzione, «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Pertanto, prevedere una responsabilità non solidale, comprimendo, di conseguenza, le garanzie risarcitorie dei danneggiati, rischia di violare questo vincolo costituzionale. D'altra parte, anche nel sistema civilistico italiano, si presume la solidarietà tra condebitori, sulla base dell'art. 1294 cod. civ. e 2055 cod. civ.⁹, salvo diversa disposizione di legge. Si evince, pertanto, che affinché tale paradigma possa ritenersi derogato in favore della non solidarietà, occorre un fondamento testuale esplicito e inequivocabile, come avviene in ipotesi eccezionali, quali il danno ambientale o antitrust.

Se si accogliesse l'interpretazione di una responsabilità divenuta puramente parziaria e limitata, si verrebbero a creare discriminazioni irragionevoli. Si assisterebbe al paradosso per cui l'esercizio della medesima funzione di revisione legale genererebbe una responsabilità illimitata e solidale se affidata a un revisore esterno, ex art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39¹⁰, e una responsabilità attenuata e limitata se affidata statutariamente al collegio sindacale.

⁷ L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità*, cit., p. 4.

⁸ Ivi, p. 7.

⁹ Ivi, p. 5.

¹⁰ Ivi, p. 11.

Opinioni

Questa incongruenza si aggrava alla luce del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), poiché, i Sindaci operano come strumento di *early warning*. Questo cambio di prospettiva si evince dagli articoli 25 *octies*, *novies* e *decies* CCII e nel nuovo art. 2086 cod. civ.¹¹. Ai sindaci sono attribuiti maggiori poteri e, soprattutto, doveri nell'individuare una crisi. Inoltre, non assumono più verifiche burocratiche o meramente formali *ex post*, ma un ruolo proattivo e costante. La riforma, pertanto, finisce illogicamente per premiarli con un regime di responsabilità molto più blando di quello applicato ai revisori.

Un'interpretazione rigorosa e costituzionalmente orientata della legge, suggerisce che il vincolo solidale con gli amministratori sia l'unica soluzione praticabile, e che il tetto al risarcimento operi esclusivamente come limite nella ripartizione interna delle quote in sede di regresso. Strutturalmente, la posizione dei sindaci diviene assimilabile a quella dei confideiussori *omnibus*¹²: essi rimangono solidalmente responsabili con gli amministratori per l'intero danno, sebbene tale solidarietà sia "dimezzata" dal tetto massimo imposto dalla legge per ciascun sindaco.

4.- La rilevanza del dolo e della colpa grave ai fini dell'imputazione della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 cod. civ.

Il novellato art. 2407 cod. civ. prevede che il tetto risarcitorio si applichi «al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo». Il legislatore ha ommesso ogni riferimento alla "colpa grave", scostandosi dal tradizionale principio giuridico, *culpa lata dolo aequiparatur*, che accomuna le consapevoli violazioni delle regole professionali. Tale mancanza del legislatore può essere superata sul piano interpretativo ogni qualvolta si configuri una palese inosservanza degli obblighi normativamente tipizzati e vincolati, quali, ad esempio, gli oneri di segnalazione ex art. 25-*octies* del Codice della crisi. La trasgressione consapevole del precetto normativo costituisce una condotta *contra legem*, che integra l'accettazione dell'evento lesivo in danno alla società. Ne consegue che siffatte fattispecie di inadempimento per "colpa grave" siano facilmente riconducibili alla categoria del dolo, anche eventuale, precludendo la facoltà di invocare la limitazione al *quantum* del risarcimento¹³. Un limite legale della responsabilità per dolo o colpa grave potrebbe essere tollerabile solo se vi fosse un bilanciamento di "idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento" a tutela dei danneggiati. Nel nuovo art. 2407 cod. civ., tuttavia, queste salvaguardie non sembrano ravvisabili, poiché non vi è né un meccanismo di aggiornamento periodico dei massimali, né un obbligo di copertura assicurativa specifico in grado di tutelare le funzioni di controllo.

¹¹ B. INZITARI, *Limitazione*, cit., p. 14.

¹² F. MURINO, *La "nuova" responsabilità*, cit., p. 664.

¹³ B. INZITARI, *Limitazione*, cit., pp. 7-8.

Infine, pur volendo giustificare la riforma richiamando gli ordinamenti esteri, si evince come questi siano stati recepiti in modo parziale. In Germania, la riforma FISG del 2021 prevede limiti di responsabilità per i revisori, ma con scaglioni severissimi legati all'elemento soggettivo. Se il revisore agisce con colpa grave, il limite di responsabilità non rimane invariato, ma si innalza vertiginosamente. Inoltre, in caso di dolo, la limitazione svanisce del tutto e la responsabilità diviene illimitata.

Il riformatore italiano ha invece “appiattito” il sistema, stabilendo un limite massimo al risarcimento basato sul compenso a prescindere dall'entità della colpa se lieve o grave, ignorando del tutto le già presenti esperienze dei sistemi presi a modello¹⁴.

5.- *L'irretroattività dell'art. 2407 comma secondo, cod. civ.*

Una delle prime questioni interpretative sollevate dall'introduzione della novella riguarda il profilo transitorio dell'operatività della norma a fatti precedenti. Di tale possibilità di applicazione retroattiva del novellato art. 2407, comma secondo, cod. civ.¹⁵, introdotto dalla L. 14 marzo 2025, n. 35, ed entrato in vigore il 12/4/2025, si occupa l'ordinanza del 22 gennaio 2026, n. 1392.

La norma è stata interessata da un sostanziale mutamento delle conseguenze in capo ai sindaci in caso di loro accertata responsabilità nell'ambito di un giudizio. Infatti, per i danni derivanti dalla *mala gestio* della società, è stata prevista, ai sensi dell'art. 2407, comma secondo, cod. civ., un limite alla responsabilità dei sindaci, stabilendo un tetto massimo al *quantum* del risarcimento, che deve essere parametrato e proporzionale al compenso percepito dalla società.

¹⁴ F. MURINO, *La “nuova” responsabilità*, cit., p. 660.

¹⁵ Cfr. E. FREGONARA, *La responsabilità degli organi di controllo nella riforma del TUF e del Codice Civile*, in *dirittobancario.it*, aprile 2026, sulla non applicazione analogica dell'art. 2407 c.c., in tal sede si è rilevato che, contrariamente all'intento originario della c.d. Legge Capitali di assicurare la parità tra i diversi modelli di gestione e garantire un sistema coerente ed integrato dei controlli, il quadro normativo risulti attualmente caratterizzato da un “doppio binario regolatorio”. In questo scenario, viene confermata la natura di norma eccezionale del nuovo art. 2407, comma 2, c.c., il quale ha introdotto il c.d. *liability cap*. Proprio in virtù di tale natura eccezionale, viene sottolineato che la disposizione non è suscettibile di applicazione analogica, a nulla rilevando la sostanziale equivalenza delle funzioni svolte dagli organi di controllo nei tre differenti modelli di *governance*. Di conseguenza, il beneficio della limitazione quantitativa della responsabilità resta rigidamente confinato ai sindaci e, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., ai revisori operanti nelle sole società “chiuse” che adottano il modello tradizionale. La norma non trova invece applicazione né nelle società quotate, né in quelle società che optano per i sistemi alternativi definiti «senza collegio sindacale». Si osserva criticamente come tale disciplina si risolva in un intervento meramente puntuale, dettato da esigenze contingenti e privo di un disegno organico sulla struttura dei controlli societari. Il rischio sistemico evidenziato è che, in un ordinamento che dovrebbe offrire tre schemi tra loro equivalenti ed effettivamente alternativi, la presenza di un tetto di responsabilità circoscritto al solo modello con collegio sindacale si trasformi in una variabile distorsiva. Tale limite, infatti, rischia di orientare la scelta del modello societario da parte degli operatori non più in base alla reale efficienza organizzativa, bensì in funzione di un'opportunistica distribuzione del rischio, finendo così per non realizzare gli obiettivi centrali che l'attuale riforma intendeva perseguire.

Opinioni

Il carattere innovativo e dirompente delle norme contenute nell'art.2407 giustifica l'importanza di verificarne l'ambito di applicazione sotto il profilo temporale.

La giurisprudenza ha chiarito¹⁶ che, in difetto di una specifica previsione normativa che prevede l'irretroattività di una norma, vige l'art. 11 delle preleggi, in virtù del quale la legge dispone solo per l'avvenire, cioè *ex ante*. È escluso, pertanto, che il nuovo comma 2 configuri una disposizione "latamente procedimentale"; qualora così fosse, infatti, troverebbe applicazione la regola del *tempus regit actum*¹⁷.

Fissato il principio dell'irretroattività del novellato art.2407 cc, si deve operare un'essenziale distinzione tra le norme a tutela dei danni patrimoniali e quelle a tutela di danni non patrimoniali.

Le norme che disciplinano danni patrimoniali, essendo questi oggettivamente determinabili, devono essere applicate nell'esatto momento in cui si verifica la lesione al patrimonio sociale. Per contro, non è possibile applicare una norma sopravvenuta che introduca limiti quantitativi a un danno patrimoniale già interamente prodotto, poiché andrebbe ad intaccare un diritto di credito già perfettamente maturato. Contrariamente, i danni non patrimoniali, come il danno biologico, vanno quantificati secondo parametri aggiornati al momento dell'emissione della sentenza da parte del giudice, non essendo oggettivamente determinabili al momento della commissione.

Risulta, dunque, di primaria importanza stabilire il momento in cui matura il diritto al risarcimento del danno. Esso sorge a favore della società e, di riflesso, dei creditori sociali, per il solo fatto che si sia verificato un danno patrimoniale causato dall'inadempimento del sindaco. Pertanto, salvo diverse ed espresse disposizioni contrarie, il diritto al risarcimento è interamente regolato dalla normativa vigente al momento della commissione del fatto, non solo al fine di accertare gli elementi che fondano l'illecito, ma anche

¹⁶ La Corte di Cassazione con due provvedimenti che vanno entrambi nella stessa direzione, ha espresso lo stesso principio di diritto, benché a firma di due diversi Relatori della Prima Sezione civile. Con Cass. civ., Sez. I, Sentenza 22 gennaio 2026, n. 1390, Pres. Ferro, Est. Dongiacomo la Corte ha statuito che: «La norma contenuta nell'art. 2407, comma 2°, cod. civ., nel testo introdotto dalla l. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, che limita la responsabilità dei sindaci a un multiplo del compenso, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, non trattandosi (fra l'altro) di disposizione di carattere processuale». Inoltre, con Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1392, Pres. Ferro, Est. Vella ha confermato: «Il nuovo art. 2407, comma 2, cod. civ., non trova applicazione ai giudizi in corso per fatti antecedenti, in quanto la norma sopravvenuta non può incidere sulla quantificazione del danno, come disciplinata dalla legge al momento della verifica dell'evento lesivo, attenendo alla consistenza del diritto al risarcimento già maturato e non a mere modalità di accertamento dello stesso», in S. AMBROSINI, *La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, cod. civ., nel "parto gemellare" della Cassazione*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 23 gennaio 2026, p. 1.

¹⁷ F. VESSIA - M. SCAGLIUSI, *Sulla novella dell'art. 2407 cod. civ. e sul trittico (che non soppesce il dibattito) sull'applicazione a fatti pregressi del limite alla responsabilità risarcitoria dei sindaci*, in *Il Foro Italiano* 4 (2026), p. 1087.

per determinare l'entità economica del danno e i relativi criteri di calcolo del risarcimento¹⁸.

Dunque, l'art. 2407, comma 2, cod. civ. non fornisce un semplice parametro accertativo, ma introduce una limitazione vera e propria del diritto risarcitorio di natura prettamente sostanziale. Al riguardo si è osservato in dottrina che la nuova norma non è di natura meramente processuale, in quanto va a incidere in modo diretto sul diritto di credito di chi ha subito il danno, riducendo di fatto l'importo risarcibile che il danneggiato può esigere dal sindaco responsabile¹⁹.

Detto principio è rilevante solo nel caso in cui un danno non patrimoniale, come quello arrecato alla salute, è soggetto a liquidazione ex art. 1226 cod. civ. per il tramite di una valutazione equitativa del danno²⁰ sulla base di criteri tabellari sopravvenuti, non essendo valutabile in modo certo, nei giudizi in corso. Ciò è possibile perché tali nuove disposizioni non modificano la fattispecie costitutiva del diritto, ma si limitano a guidare e delimitare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa. Al contrario, il pregiudizio arrecato dai sindaci al patrimonio sociale configura un danno emergente di natura patrimoniale.

La *ratio* di tale risarcimento è volta a reintegrare quel pregiudizio economico inteso come la differenza tra l'attuale consistenza del patrimonio del danneggiato e quella che si sarebbe registrata se l'obbligazione fosse stata adempiuta o l'illecito non fosse stato posto in essere²¹; differenza misurabile in una somma di denaro o in una liquidazione suppletiva ed equitativa di tale valore.

Difatti, il diritto al risarcimento del danno è da considerarsi “già interamente prodotto” nella sua totale “pienezza”²² nel momento esatto in cui si verifica l'evento pregiudizievole, maturando in capo alla società danneggiata e ai suoi creditori per il solo fatto illecito. Ne consegue che la dimensione quantitativa del danno dev'essere inderogabilmente disciplinata dalla legge in vigore in quel tempo – sia per l'individuazione degli elementi

¹⁸ Cass., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1392: «il diritto al risarcimento matura in capo alla società (e, di riflesso, ai suoi creditori) già in forza del pregiudizio, di natura patrimoniale, che l'inadempimento del sindaco (in via esclusiva o in concorso con gli amministratori) abbia arrecato al patrimonio sociale, e come tale – in mancanza di una norma che inequivocabilmente e ragionevolmente disponga il contrario – va assoggettato alla normativa in quel momento in vigore non solo per l'individuazione degli elementi della fattispecie costitutiva, ma anche per la determinazione della sua dimensione quantitativa, ivi compreso il criterio fissato per la determinazione della misura risarcibile».

¹⁹ S. AMBROSINI, *La non retroattività*, cit., p. 3.

²⁰ Art. 1226 cod. civ.: «Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa».

²¹ Cfr., per un'eccezione al principio del risarcimento integrale, l'art. 1783, c. 3, cod. civ. in tema di responsabilità per le cose portate in albergo. Sul punto, la giurisprudenza (Cass. n. 3231/1987) ha ritenuto applicabile anche ai fatti antecedenti il nuovo limite di responsabilità introdotto dalla l. 35/1977.

²² Valorizzato da R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 cod. civ.*, in *Società* (2025), p. 633.

Opinioni

costitutivi della responsabilità (an), che per la determinazione della sua entità (*quantum*) – cristallizzando il diritto di credito al risarcimento come effetto giuridico che è già perfezionato nel patrimonio del danneggiato. Si potrebbe, dunque, affermare che, l’operatività di tale norma è assimilabile al “massimale” tipico dei contratti di assicurazione contro i danni²³.

Pertanto, poiché il diritto di credito sorge e si cristallizza nella sua compiuta e oggettiva quantificazione monetaria sin dal momento in cui si verifica l’illecito, una norma sopravvenuta che introduca un tetto massimo invalicabile ai risarcimenti non può comprimerne *ex post* la consistenza quantitativa. Un simile intervento comporterebbe, infatti, un’indebita efficacia retroattiva, andando ad alterare e ledere in modo inammissibile quegli effetti giuridici e quei rapporti patrimoniali che si sono già interamente consolidati e perfezionati²⁴.

A supporto dell’irretroattività dell’art. 2407, interviene anche la sentenza n.235 del 2014 della Corte Costituzionale, in cui si enuncia che le modifiche costituenti *ius superveniens* si applicano ai giudizi in corso, inversamente quelle che incidono direttamente sulla “consistenza” sostanziale di un diritto al risarcimento già maturato non tollerano un’applicazione *ex tunc*.

Tale assunto trova ulteriore conferma nel principio secondo cui una legge retroattiva, andando a incidere sui rapporti pendenti e a sacrificare fondate aspettative, può considerarsi legittima soltanto qualora sia il frutto di un bilanciamento con altri interessi costituzionali di rango prevalente, che in questo caso risultano del tutto assenti²⁵.

Tale ragionamento si fonda, anche alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale, sul principio secondo cui l’emanazione di norme con efficacia *ex tunc* può incidere sui rapporti in corso, soltanto nel caso in cui tale sacrificio trovi adeguata giustificazione sul piano costituzionale tramite un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto. Pertanto, sebbene al legislatore non sia preclusa in via assoluta l’emanazione di norme retroattive, quest’ultime devono superare un rigoroso vaglio di ragionevolezza. Il legislatore è chiamato a operare un attento bilanciamento tra gli scopi che giustificano l’intervento normativo e i diritti costituzionali che rischiano di essere sacrificati dall’applicazione nel passato. In questo senso, la retroattività incontra limiti invalicabili: non può generare discriminazioni o disparità ingiustificate e deve preservare il legittimo affidamento dei cittadini, cardine di ogni Stato di diritto. È inoltre essenziale che la norma

²³ S. AMBROSINI, *La non retroattività*, cit., p. 1.

²⁴ Cfr. Cass. Sez. U., n. 2061/2021 con riferimento alla «disposizione di legge» che «introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all’impero di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti che si sono già esauriti sotto la legge precedente, ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell’entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione».

²⁵ Corte cost. n. 271 del 2011.

mantenga intatta la certezza e la coerenza del sistema giuridico, senza mai invadere la sfera di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria²⁶.

Di conseguenza, applicare retroattivamente i limiti risarcitori dell'art. 2407 cod. civ., c.2 per danni patrimoniali, sempre alla luce dei criteri dettati dalla Corte Costituzionale sui limiti all'emanazione di una legge con efficacia retroattiva comporterebbe un'alterazione dell'equilibrio e della parità di trattamento tra amministratori e sindaci; infatti, il concorso omissivo dell'organo di controllo nella *mala gestio* degli amministratori garantiva la loro responsabilità solidale, in coerenza con i principi dettati dall'art. 2055 cod. civ. In secondo luogo, viene meno la legittima aspettativa di chi subisce il danno, che si tratti della società, dei creditori o del curatore in sede fallimentare, di poter esigere da chiunque abbia partecipato all'illecito il risarcimento dell'intero pregiudizio arrecato al patrimonio. Da ultimo, tale assetto finisce per comprimere le stesse funzioni della magistratura civile: il giudice, infatti, non è chiamato solo a verificare l'esistenza del diritto al risarcimento, ma deve poter completare la tutela giurisdizionale quantificando liberamente l'effettiva e totale entità del danno.

Restano, pertanto, aperti diversi interrogativi pratici, poiché, in primo luogo, occorre chiarire se il limite risarcitorio debba operare come tetto cumulativo²⁷, o se vada calcolato singolarmente per ciascuna macro-fattispecie dannosa²⁸. In secondo luogo, ci si domanda se la base di calcolo debba corrispondere al compenso effettivamente "percepito"²⁹ oppure a quello netto deliberato in sede assembleare³⁰. Infine, restano da definire le ricadute nei casi di rinuncia all'emolumento o di importi esigui³¹.

Non da ultimo, facendo perno sul nuovo comma 4 dell'art. 2407 c.c., l'ordinanza della Corte di Cassazione 22 gennaio 2026 n. 1392 risolve il complesso regime intertemporale

²⁶ Cass., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1392: «sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata» e «il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario».

²⁷ G. GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 cod. civ.*, in *Società* (2025), p. 679, citato in F. VESSIA - M. SCAGLIUSI, *Sulla novella*, cit., p. 1089, nt. 21.

²⁸ Trib. Bari 24 aprile 2025, riportato in F. VESSIA - M. SCAGLIUSI, *Sulla novella*, cit., p. 1089, nt. 22.

²⁹ G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 cod. civ.*, in *Riv. società* (2024), p. 263, citato in F. VESSIA - M. SCAGLIUSI, *Sulla novella*, cit., p. 1089, nt. 23.

³⁰ S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *ristrutturazioni aziendali*.ilcaso.it (16 marzo 2025), p. 11, citato in F. VESSIA - M. SCAGLIUSI, *Sulla novella*, cit., p. 1089, nt. 24.

³¹ N. DE LUCA - M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, in *Società* (2025), p. 640, citato in F. VESSIA - M. SCAGLIUSI, *Sulla novella*, cit., p. 1089, nt. 25. F. VESSIA - M. SCAGLIUSI, *Sulla novella*, cit., p. 1089.

Opinioni

del nuovo tetto risarcitorio previsto dal comma 2. Attraverso un impianto logico-deduttivo, assimilabile al meccanismo delle presunzioni semplici, la pronuncia sfrutta la “forza trascinante” dell’irretroattività del comma 4 per estenderla al resto della norma. In assenza di specifiche disposizioni transitorie consegue una lettura sistematica che giunge a escludere l’applicazione retroattiva del capoverso basandosi sull’identica collocazione normativa dei commi (*sedes materiae*). Pertanto, alla luce di tali deduzioni e basandosi sull’irretroattività del comma 4, la Suprema Corte ha ritenuto ancor meno plausibile attribuire al novellato comma 2 un’efficacia retroattiva.

6.- Il novellato comma quarto dell’art. 2407 cod. civ.

Per effetto dell’introduzione del nuovo quarto comma dell’art. 2407 cod. civ., il *dies a quo* della prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci coincide con il deposito della relazione di cui all’art. 2429 cod. civ. concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno³².

Tale previsione è analogicamente riconducibile, seppur con una variazione testuale, alla disciplina prevista per l’azione nei confronti del revisore contabile³³, di cui all’art. 15, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Per il revisore, difatti, l’azione di risarcimento si prescrive «nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento». Tale disciplina è tuttavia differente da quella dettata per i sindaci in commento, laddove per quest’ultimi è previsto un *dies a quo* decorrente dal «deposito della relazione di cui all’art. 2429 cod. civ.». Ancorché non sia previsto espressamente dalla norma e sebbene tale intervallo temporale possa apparire irrilevante, si potrebbe presumere che il termine prescrizione decorra dal deposito della relazione nel Registro delle Imprese unitamente al bilancio³⁴, atteso che solo siffatto adempimento garantisce una data certa opponibile ai terzi.

Sul tema, ampiamente dibattuto, dell’*exordium praescriptionis* è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2024, la quale, pronunciandosi sul regime prescrizione applicabile ai revisori legali, ha stabilito un “doppio binario”.

Difatti, se ad agire nei confronti dei revisori è la società che ha conferito l’incarico, sulla base della natura contrattuale dell’azione, il termine quinquennale decorre dal deposito della relazione, poiché la società è immediatamente in grado di conoscere l’inadempimento all’obbligo di rilasciare una relazione corretta e veritiera.

Per contro, se ad agire sono i terzi o i singoli soci, qualificata l’azione come extracontrattuale, il *dies a quo* del «deposito della relazione» non potrebbe essere applicato, poiché

³² C. ESPOSITO, *I ruoli e le responsabilità del revisore contabile nel contesto delle società di capitali chiuse*, in *Giustizia Civile* 4 (2024), p. 749.

³³ L. MUTTINI, *La proposta*, cit., p. 2060.

³⁴ B. INZITARI, *Limitazione*, cit., p. 8.

la prescrizione, in linea con gli artt. 2947³⁵ e 2934-2935 cod. civ., non può decorrere prima che il creditore danneggiato sia a conoscenza dell'evento lesivo e del danno subito; cioè solo da quando il danno si è manifestato all'esterno potrà concretamente esercitarsi il diritto del terzo al risarcimento. Del resto, il comma 4 dell'art. 15, riferendosi esplicitamente al "verificarsi" del danno, sembrerebbe offrire un valido appiglio normativo per spostare in avanti il suddetto *dies a quo*³⁶.

In merito alla disciplina del 2407 cod. civ., emergono alcune criticità sull'applicazione di questo *dies a quo* sull'azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali. Tale azione è testualmente prevista per i creditori sociali nei confronti dei sindaci mediante il rinvio espresso effettuato da tale norma all'art. 2394, cod. civ., il quale – come è noto – dispone un criterio speciale di decorrenza del termine prescrizione in relazione al quale l'azione di responsabilità potrà essere proposta dai creditori dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Non sarà superfluo osservare che per il revisore non è stata prevista espressamente un'analogia azione di responsabilità da parte dei creditori ex artt. 2394 e 2476, comma sesto, cod. civ., atteso che il revisore non è qualificabile come organo sociale, bensì come soggetto esterno collegato alla società da un rapporto contrattuale. In mancanza di un'espressa previsione, invero, si è diffusamente discusso se i creditori potessero anche esercitare in via surrogatoria l'azione spettante alla società o fossero legittimati ad agire autonomamente in responsabilità contro i revisori e, in questo secondo caso, ci si è domandati se tale azione fosse riconducibile all'art. 2394 cod. civ. avente ad oggetto il risarcimento di un danno, pur sempre riflesso, o all'art. 2395 cod. civ. in quanto riferita ad un danno particolare accusato dal creditore considerato pertanto alla stregua di un vero e proprio terzo³⁷. E dunque, in un contesto pervaso dall'incertezza sulla configurabilità di un'azione di responsabilità dei creditori esperita per il risarcimento di un danno riflesso, neppure si poneva originariamente in termini stringenti un tema di coordinamento tra la previsione del criterio settoriale della decorrenza del termine di prescrizione dal deposito della relazione (art. 15, comma quarto D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) e l'operatività del criterio speciale della decorrenza al

³⁵ *Ibid.*, va considerato inoltre che resta fermo il principio di cui all'art. 2947 comma 3 cod. civ., secondo cui la prescrizione prevista per il reato, si applica alla prescrizione civile, se il fatto è previsto come reato, con conseguente applicazione anche di un termine più lungo di prescrizione, quando ad esempio si configura il reato di bancarotta nel comportamento degli amministratori e dei sindaci; cit., nt. 9, Il tema dell'*exordium praescriptionis* risulta piuttosto tormentato. Si segnala da ultimo la Cass. 4 dicembre 2024, n. 31029, che modificando un precedente consolidato orientamento, ha ritenuto che il termine decennale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, individuato ex art. 2947, n. 3, non dovesse ricorrere dalla data della morte, bensì dalla data della percezione e della scoperta della malattia conseguente alla trasfusione di sangue effetto, data pertanto anteriore all'evento morte.

³⁶ M. SPIOTTA, *Responsabilità del revisore: le scale mobili soggettive del dies ad quem*, in *Le Società* 8-9 (2024), p. 931.

³⁷ *Ibid.*

Opinioni

termine dalla manifestazione dell'insufficienza del patrimonio (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2394, 2476, comma sesto, cod. civ.)³⁸.

Nel caso in cui i creditori sociali esperiscano l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci ai sensi dell'art. 2407, comma terzo, cod. civ., dunque, sarà doveroso domandarsi se il termine di prescrizione decorra dal momento in cui è stato disposto il deposito della relazione di cui all'art. 2429 cod. civ. come testualmente riportato nel quarto comma della norma novellata o, per contro, il rinvio all'art. 2394 cod. civ. faccia in ogni caso salva l'operatività del tradizionale principio della decorrenza differita al momento in cui sia manifestata l'insufficienza patrimoniale. Vi sarebbero argomenti per sostenere entrambe le tesi.

Un'interpretazione letterale della norma farebbe propendere per l'applicazione del medesimo *dies a quo* a tutte le azioni di responsabilità, senza alcuna distinzione. Testualmente, infatti, l'ultimo comma dell'art. 2407 cod. civ. continua a riferirsi alle azioni di responsabilità *tout court*, esprimendosi in termini generali e universali, così da lasciare intendere una sua trasversale applicazione a tutte le ipotesi di responsabilità contro i sindaci, comprese l'azione di responsabilità esercitata dai creditori ai sensi dell'art. 2394 cod. civ.

In senso contrario, un'interpretazione funzionalmente orientata dalla norma novellata legittimerebbe a ritenere che la regola sulla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità contro i sindaci rimanga quella della manifestazione dell'insufficienza patrimoniale ed essa non sia invece stata derogata dal disposto contenuto nel quarto comma dell'art. 2407 cod. civ. Se così non fosse, peraltro, si giungerebbe al paradosso per cui un sindaco che produca una relazione al progetto di bilancio ex art. 2429 cod. civ. falsa o carente possa, per ciò stesso, occultare atti di *mala gestio* ed il danno ai creditori contro i quali decorrerebbe tuttavia silenziosamente il termine di prescrizione del diritto a richiedere il risarcimento del danno alla garanzia patrimoniale ex art. 2394 cod. civ. La conclusione si presterebbe a non pochi rilievi critici. L'espressione di un giudizio positivo su un bilancio mendace, infatti, occulta lo stato di crisi e allontana nel tempo la scoperta del danno, il quale rimane a lungo latente³⁹. Né può certo tollerarsi che l'occultamento da parte dei sindaci del danno accusato dal patrimonio sociale si possa tradurre in un indebito vantaggio temporale per gli stessi sindaci in guisa da determinare l'esaurimento del termine prescrizione prima ancora che la parte lesa possa avvedersi della possibilità di esercitare il diritto.

Per superare l'impasse si potrebbe pensare di propendere in favore di una tesi funzionale della novella normativa. Se si accogliesse l'interpretazione letterale, si paleserebbe un grave *vulnus* per i creditori sociali, poiché, questi ultimi, essendo soggetti estranei alla compagine sociale, in presenza di un bilancio falso o di atti di *mala gestio* non si trovano

³⁸ G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, Torino 2005, pp. 287-292.

³⁹ M. SCROFANI, *La Corte costituzionale e la ragionevolezza dell'exordium praescriptionis dell'azione di responsabilità nei confronti del revisore*, in *Danno e Responsabilità* 2 (2025), p. 193.

nella condizione di percepire immediatamente il danno e, conseguentemente, di poter esercitare il proprio diritto al soddisfacimento del credito. Risulterebbe pertanto poco ragionevole ritenere applicabile, nei loro confronti, il *dies a quo* previsto dal comma 4 dell'art. 2407 cod. civ.

L'importanza della questione va considerata tenendo conto anche del contesto in cui l'azione di responsabilità sia esercitata in sede concorsuale del curatore fallimentare sul quale si cumula la legittimazione che deriva dall'essere rappresentante della società insolvente e rappresentante della massa dei creditori sociali. Come è infatti noto, la singolare concentrazione della doppia legittimazione fa sì che il curatore fallimentare possa formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione. L'esercizio cumulativo permette pertanto al curatore di sfruttare i benefici processuali che possano derivare da ciascuna di queste azioni in termini, ad esempio, di distribuzione dell'onere della prova (perché invertito per l'azione sociale di responsabilità), di operatività del termine cd. lungo di prescrizione (per l'azione esercitata dai creditori quando l'atto di *mala gestio* è fatto oggetto di reato) o di decorrenza del termine di prescrizione⁴⁰.

Pare pertanto ragionevole ritenere che quando il curatore fallimentare esperirà l'azione contro il sindaco sulla base del combinato disposto degli artt. 2407 cod. civ. e 255 CCII, si potrà invocare l'applicazione della regola del differimento del *dies a quo* al momento in cui il diritto potrà essere concretamente esercitato. La conclusione conduce a ridimensionare, almeno in parte, l'impatto operativo della novella introdotta al quarto comma dell'art. 2407 cod. civ. nella prevalenza dei casi nei quali statisticamente il sindaco risulta convenuto in giudizio per l'accertamento di responsabilità.

Viceversa, gli effetti dall'introduzione del quarto comma dell'art. 2407 cod. civ. sul piano della contrazione temporale al rischio di un'esposizione del sindaco all'azione di responsabilità possono dirsi riferite principalmente al caso nel quale di società *in bonis* e con riguardo alla regolazione dei soli rapporti con la società⁴¹.

La questione meriterebbe approfondimenti ulteriori, non esauribile evidentemente in questa sede. In primissima lettura, potrebbe comunque ritenersi non avventato guardare con prevalente interesse la tesi di stampo funzionale della norma, poiché avallare un'interpretazione rigidamente ancorata al dato letterale finirebbe per favorire la condotta decettiva

⁴⁰ *Ex plurimis*, Cass. 24715/2015; conforme Cass. 10378/2012.

⁴¹ L. MUTTINI, *La proposta*, cit., p. 2059.

Opinioni

del sindaco, il cui occultamento dello stato di crisi consumerebbe il termine prescrizione all'insaputa dei creditori.

7.- Profili concorsuali e autonomia dell'azione di responsabilità contro i sindaci

L'ordinanza della Corte di Cassazione 22 gennaio 2026 n. 1392 arricchisce l'analisi della questione sull'irretroattività del riformato art. 2407 nell'ecosistema delle procedure concorsuali. Essa ha delineato i confini tra l'accertamento del passivo e l'azione di responsabilità e il loro precipuo ambito di applicazione, individuando, in particolare, l'oggetto delle singole azioni.

L'ammissione al passivo fallimentare del credito dei sindaci, per i compensi professionali dovuti per l'attività di sindaco svolta in favore della società fallita, implica un accertamento definitivo del corretto svolgimento del suo incarico, precludendo l'azione di responsabilità.

Per comprendere la rilevanza della questione si tenga conto di un dato. Non è infrequente che, sussistendo ipotesi di responsabilità dei sindaci, in sede di verifica il curatore eccipisca preliminarmente l'inadempimento nello svolgimento dell'incarico per escludere il credito domandata quale compenso per l'incarico svolto e, parallelamente, nell'autonomo giudizio promosso ex art. 255 CCII sia domandato l'accertamento della responsabilità del sindaco ai fini della corrispondente condanna risarcitoria.

In tale sede, la giurisprudenza ha tuttavia superato la questione rivendicando la totale autonomia tra i due accertamenti giudiziali e ritenendo pertanto che l'eventuale ammissione al passivo fallimentare del credito per compensi del sindaco non potesse generare un giudicato con efficacia preclusiva esterna rispetto all'azione ordinaria di responsabilità promossa dalla curatela. Si è ribadito il fondamento dogmatico secondo cui le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo, e il conseguente «giudicato endofallimentare», producono i propri effetti esclusivamente «ai fini del concorso», ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, della legge fallimentare. Tale giudicato è funzionale a tutelare il diritto del creditore di partecipare ai riparti dell'attivo, ma non costituisce una certificazione tombale e irrevocabile della correttezza e della diligenza dell'operato del professionista al di fuori dello specifico perimetro della procedura⁴².

Il diritto al compenso professionale e il diritto al risarcimento del danno per *mala gestio* o omessa vigilanza sono, dunque, diritti diversi e soggetti a riti e competenze giurisdizionali differenti. Di conseguenza, il curatore fallimentare, pur soccombendo nell'opposizione allo stato passivo per i compensi del sindaco, mantiene intatta la propria prerogativa di agire in via ordinaria, presso la sezione specializzata in materia di impresa, per accertarne la responsabilità risarcitoria ex art. 255 CCII e far valere in via principale la respon-

⁴² S. AMBROSINI, *La non retroattività*, cit., pp. 9-11.

sabilità per *culpa in vigilando* del sindaco, impedendo così che le peculiarità del rito concorsuale vengano utilizzate in modo surrettizio per paralizzare le pretese risarcitorie della massa dei creditori.

8.- *Prime conclusioni*

Non pare superfluo dare infine atto della presentazione di un disegno di legge n. 1426/2025 il quale dovrebbe abrogare il riformato art. 2407 e prevedere esplicitamente l'applicazione dei nuovi limiti di responsabilità anche ai giudizi pendenti alla data della sua eventuale entrata in vigore. Qualora tale testo dovesse superare l'iter parlamentare, si estenderebbe la copertura del tetto risarcitorio anche a condotte anteriori, superando di fatto l'attuale limite prodotto dalla giurisprudenza di legittimità. Fino a quel momento, tuttavia, i principi afferenti alle pronunce di legittimità dovrebbero assicurare un'operatività della regola unicamente per il futuro⁴³.

⁴³ Ivi, p. 5.